

**Oggetto: Prescrizione dei contributi pensionistici dei dipendenti pubblici
Circolare Inps n.169 del 15/11/2017**

Con la circolare Inps n.169 del 15/11/2017 l'istituto previdenziale annulla e sostituisce integralmente la precedente circolare n.94 del 31/05/2017, in merito alla disciplina dell'istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della Gestione dei dipendenti pubblici:

- CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali)
- CPUUG (Cassa pensioni ufficiali giudiziari)
- CPS (Cassa pensioni sanitari)
- CPI (Cassa pensioni insegnanti)
- CTPS (Cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato)

La circolare dispone che la prescrizione contributiva, per ragioni di complessità interpretative e operative, si applichi dal **1° gennaio 2019** ed estende il termine di prescrizione quinquennale anche per il personale iscritto alle casse sopra indicate, ai sensi dell'art.3 commi 9 e 10 della L.335/95.

Quadro normativo di riferimento

La L.335/95, all'art. 3 commi 9 e 10, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, ha previsto la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria da 10 anni a **5 anni**.

La contribuzione prescritta non può essere versata e, di conseguenza, incassata dall'istituto previdenziale.

Dal momento che la Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) è un fondo esclusivo dell'AGO, la prescrizione quinquennale si applica anche alla contribuzione presente in questo fondo.

Per quanto riguarda i dipendenti iscritti alle ex casse **CPDEL** (Cassa Pensioni degli Enti Locali), **CPS** (Cassa Pensione Sanitari) e **CPUG** (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari), l'art.31 della L.610/52, ancora in vigore, stabilisce una particolare disciplina per il recupero delle contribuzioni dovute e per le quali le amministrazioni datrici di lavoro abbiano iniziato il versamento in data successiva a quella in cui ricorreva l'obbligatorietà dell'iscrizione a tali casse.

La norma stabilisce che nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti abbia avuto inizio *"...da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione...la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi...viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. **La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione"**.*

La circolare INPS dà una interpretazione dinamica della norma e ritiene che anche ai dipendenti pubblici iscritti alla ex cassa **CTPS** (Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato), si applichi la stessa disciplina introdotta con l'art.31 della L.610/52 per le casse sopra indicate.

Pertanto, anche per questi dipendenti, in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro è tenuto a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza per quei periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione, calcolato con gli stessi criteri di computo previsti per la rendita vitalizia ex art.13 della L.1338/62.

Dalla lettura combinata dell' art. 3 commi 9 e 10 della L. 335/95 e dell'art. 31 della L. 610/52 emergono due aspetti fondamentali, da una parte resta fermo il termine di **prescrizione quinquennale** che supera il meccanismo della sistemazione contributiva limitata ai servizi prestati nell'ultimo decennio, dall'altra si mantiene quanto indicato dall'art. 31 della L. 610/52, nella parte in cui prevede che nella liquidazione del trattamento pensionistico si consideri **l'intero servizio utile prestato, compresi i periodi non supportati dal versamento contributivo.**

Di conseguenza, anche in mancanza di recupero della contribuzione dovuta per avvenuto superamento del termine quinquennale di prescrizione, l'attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questo caso, in virtù dell'art. 31 della L.610/52, l'onere del trattamento pensionistico relativo ai contributi omessi va ripartito tra l'istituto previdenziale e le amministrazioni datrici di lavoro.

Per tali iscritti, dunque, l'onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ma non assistiti dal versamento contributivo da parte del datore di lavoro inadempiente, sarà oggetto di recupero da parte dell'istituto previdenziale, anche in via coattiva.

In merito agli aspetti operativi circa tale recupero, l'Inps pubblicherà un successivo messaggio.

Iscritti alla ex cassa CPI (Cassa Pensioni Insegnanti)

L'art.31 della L.610/52 esclude dal suo campo di applicazione gli iscritti alla ex cassa **CPI** (Cassa Pensioni Insegnanti), ovvero gli insegnanti delle scuole materne ed elementari comunali e gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, oggi ricondotte nella categoria delle scuole paritarie (L.62/2000).

In questo caso, l'amministrazione pubblica ha la facoltà di sanare la contribuzione non versata e prescritta, mediante la costituzione della rendita vitalizia ex art.13 L.1338/62. In assenza di tale versamento da parte dell'amministrazione, come indicato al comma 5 dello stesso articolo 13, tale costituzione di rendita può essere versata dal lavoratore stesso.

Ne consegue che la liquidazione della prestazione pensionistica, comprensiva del servizio prestato e per il quale il versamento contributivo è stato omesso e prescritto, avverrà soltanto in seguito al pagamento della riserva matematica calcolata con le regole dell'articolo 13 della L.1338/62, da parte dell'amministrazione o del lavoratore.

Il Responsabile
Daniele Lazzaro